

AGEVOLAZIONI

Niente regime speciale per i prodotti derivati della canapa

di Luigi Scappini

L'Agenzia delle entrate, con la [risposta all'istanza di interpello n. 232/2019](#) si è occupata di definire il **regime Iva** e le relative **aliquota** applicabili ad alcuni prodotti **derivati** della **canapa**, concordando con l'istante per la **non applicabilità** del **regime** speciale Iva previsto dall'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#).

Il Legislatore, con la **L. 242/2016**, ha previsto alcune misure per la **promozione** e il **sostegno** della filiera della **canapa** con il preciso scopo di **ridurre l'impatto ambientale in agricoltura**, ridurre il consumo dei suoli e la desertificazione, combattere la perdita della biodiversità, nonché cercare di introdurre la *cannabis sativa* quale **coltura da rotazione**.

L'[articolo 1, comma 2, L. 242/2016](#) limita la **coltivazione** alle **varietà** iscritte nel **Catalogo comune** delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'[articolo 17 Direttiva 2002/53/CE](#) del Consiglio del 13 giugno 2002, che non rientrano tra quelle disciplinate con il **D.P.R. 309/1990** (il **Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti** e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Dalla **lavorazione** della canapa coltivata il successivo **articolo 2, comma 2**, consente l'ottenimento di **alimenti** e cosmetici, prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori (**lettera a**), nonché **coltivazioni** destinate al settore **florovivaistico** (**lettera g**).

Ed è proprio su queste tipologie di prodotti che verte la [risposta a interpello n. 232/2019](#).

In particolare, l'istante chiedeva quali fossero le **aliquote Iva da applicare alla cessione di olio, farina, pannelli e florescenze della canapa lavorata**, nonché avere conferma che non fosse applicabile il **regime speciale Iva di cui all'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#)** previsto per le cessioni di determinati **prodotti agricoli** da parte di produttori agricoli.

L'Agenzia delle entrate, dopo aver precisato come la risposta tiene conto del **parere tecnico** rilasciato all'istante da parte dell'**Agenzia delle dogane e dei monopoli**, concorda nel ritenere **non applicabile** alla cessione di tali prodotto il **regime speciale** di cui all'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#).

Si ricorda che tale regime si sostanzia in una **modalità particolare di calcolo dell'Iva** realmente dovuta; infatti, **non si porta in detrazione l'imposta realmente assolta** sugli acquisti, ma l'Iva detraibile si determina applicando alla base imponibile delle proprie vendite un'**aliquota compensativa** prevista con decreto ministeriale.

Ai fini dell'applicazione di tale regime è richiesto il rispetto di **due requisiti**:

- **soggettivo**: essere produttori agricoli e quindi svolgere un'attività ai sensi dell'[articolo 2135 cod. civ.](#), e
- **oggettivo**: cedere prodotti ricompresi nella prima parte della [Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972](#).

Ai fini della corretta **aliquota Iva** applicabile, l'Agenzia delle entrate ricorda come, per i prodotti soggetti ad aliquote ridotte, si debba far **riferimento** alle **voci doganali** della Tariffa doganale **in vigore fino al 31.12.1987**.

In ragione di ciò, l'Agenzia delle entrate, supportata dalla classificazione offerta all'istante e allegata all'interpello da parte dell'Agenzia delle dogane e monopoli, ritiene applicabile alla **cessione dell'olio di canapa** l'aliquota ridotta del **10%** in quanto prodotto riconducibile alla **voce doganale 15.07** e quindi ricompreso nella [Parte III](#) della **Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972**, n. **50** “*altri grassi e oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 – ex 15.07)*”.

Parimenti, sempre secondo l'Agenzia delle entrate, si applica **l'aliquota ridotta del 10%** alle cessioni dei **pannelli** e della **farina di canapa** in quanto riconducibili alla **voce doganale 23.04** e quindi previsti alla punto **n. 88** della Tabella A, **Parte III**, allegata al **D.P.R. 633/1972** “*pannelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; pannelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04)*”.

Al contrario, si applicherà **l'aliquota ordinaria del 22%** alla cessione delle **florescenze** di **canapa** in quanto non riconducibile in **nessuna** delle **voci** di cui alle [parti II, II-bis](#) e [III](#) allegate al **D.P.R. 633/1972**.

Da ultimo, si ricorda come, per effetto della **non applicabilità del regime speciale di cui all'articolo 34 D.P.R. 633/1972** alle cessioni di tali prodotti, nel caso in cui il contribuente applichi invece tale regime per la **cessione di altri prodotti**, potrà verificarsi il sussistere della cd. **impresa mista** come definita dall'[articolo 34, comma 5, D.P.R. 633/1972](#) ai sensi del quale “*Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale*”.

Si ricorda, tuttavia, come tale regola si possa applicare **solamente** nell'ipotesi in cui le **cessioni** non ricomprese nel regime speciale siano **occasionali** e **accessorie** all'attività agricola svolta dall'imprenditore.

Al contrario, se vengono svolte in **maniera sistematica** è necessario procedere alla **separazione delle attività** ex [articolo 36 D.P.R. 633/1972](#), in quanto **caratterizzanti una attività diversa**.

Seminario di specializzazione

L'IMPRESA AGRICOLA: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)